



La forma e la sostanza.

Aggiornato al 21/05/2012

FOGLIO INFORMATIVO Finanziamento chirografario IMPRESE Espandi!

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Denominazione	Credito Emiliano SpA
Iscrizione in albi e/o registri	Iscritta all'Albo delle Banche (n.5350) e all'Albo dei Gruppi bancari tenuti dalla Banca d'Italia (n. 20010) - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
indirizzo della sede legale:	Via Emilia S. Pietro, 4 - 42121 - Reggio Emilia
numero di telefono degli uffici ai quali il cliente si può rivolgere per ulteriori informazioni e/o per la conclusione del contratto	Tel.:+39 800 27.33.36
numero di fax	Fax:+39 0522 433969
sito internet:	www.credem.it
indirizzo di posta elettronica	info@credem.it

Riservato all'offerta fuori sede
(da compilare a cura di chi esegue l'offerta o del soggetto che entra in contatto con il cliente)

Nome e Cognome

Indirizzo (via, CAP, Località)

Tel.

Email

Qualifica

Iscritto all'Albo Unico dei Promotori Finanziari con provvedimento n. del

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI

Descrizione e finalità	E' un mutuo per le Piccole e Medie Imprese italiane (ai sensi della Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 Maggio 2003) e/o le imprese con fatturato complessivo non superiore a 250.000.000 di Euro, costituite in forma di società di capitali (ovvero che redigano il bilancio di esercizio secondo i principi della direttiva 78/660 CEE). E' destinato ad aziende che intendono compiere investimenti propedeutici o strumentali ad accrescere la propria presenza sui mercati esteri e renderla in grado di competere meglio sui mercati internazionali o che sostengono costi derivanti dal processo di approvvigionamento dai fornitori o per implementare efficaci strategie commerciali e distributive in paesi esteri.
Caratteristiche tecniche	Finanziamento chirografario a tasso variabile, con rate trimestrali (con scadenza l'ultimo giorno dei mesi di Marzo, Giugno, Settembre e Dicembre), costanti e posticipate, durata fissa di 3 o 5 anni e garantito per il 50 o 70% da SACE S.p.a. Il tasso d'interesse varia, di norma, alle scadenze trimestrali prestabilite ed in relazione all'andamento del parametro di indicizzazione indicato nel contratto. Rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse si determina automaticamente ad ogni scadenza e l'importo della rata varia a seguito delle variazioni del tasso. E' previsto un miglioramento annuale dello spread applicato al mutuo in caso di canalizzazione sulla Banca di flussi di introiti estero preconcordati.

MP0117



La forma e la sostanza.

Aggiornato al 21/05/2012

<p>Garanzia Forma tecnica e rimborso</p>	<p>È escluso il finanziamento di quei progetti che, attraverso l'investimento all'estero, non prevedano il mantenimento sul territorio nazionale delle attività di ricerca e sviluppo, direzione commerciale, nonché di una parte sostanziale delle attività produttive oppure se l'impresa beneficiaria non ha un minimo del 10% di fatturato all'esportazione.</p> <p>Più nel dettaglio sono ammissibile le seguenti voci di spesa:</p> <p>1) <u>Immobilizzazioni immateriali e materiali effettuate in Italia e all'estero da imprese italiane:</u></p> <ul style="list-style-type: none">a) costi di impianto e di ampliamento;b) costi promozionali e pubblicitari;c) costi di ricerca e sviluppo capitalizzati in bilancio;d) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;e) spese per tutelare il "Made in Italy", quindi per marchi e brevetti e per l'applicazione della denominazione di origine sui prodotti;f) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;g) acquisto e ristrutturazione di beni immobili (anche ad uso ufficio);h) costi relativi all'acquisto di terreni;i) costi relativi all'acquisto, alla riqualificazione o al rinnovo degli impianti e macchinari;j) costi relativi all'acquisto, alla riqualificazione o rinnovo delle attrezzature industriali e commerciali;k) spese per partecipare a fiere internazionali tenute in Italia;l) spese per partecipare a fiere e mostre all'estero;m) spese per investimenti e acquisizione di partecipazioni non finanziarie in imprese estere;n) spese relative a consulenze specialistiche per la predisposizione di accordi di cooperazione e di joint-ventures con imprese estere, con particolare riferimento alla valutazione fiscale, legale-contrattuale, economico finanziaria, di progettazione ed engineering. <p>2) <u>Attivo circolante:</u></p> <ul style="list-style-type: none">o) materie prime, semilavorati, scorte di magazzino. <p>Relativamente al finanziamento del circolante di cui alla lettera o) che precede si ribadisce che il mutuo potrà essere utilizzato per rendere più efficiente il processo di approvvigionamento dai fornitori o per implementare efficaci strategie commerciali e distributive in paesi esteri, facilitare l'acquisizione di nuovi contratti di fornitura all'estero attraverso il finanziamento del capitale circolante. L'importo mutuato non potrà pertanto essere utilizzato per l'approntamento di contratti di fornitura all'estero che risultino già presenti nel portafoglio dell'impresa beneficiaria alla data di erogazione del mutuo. L'importo destinato alla voce di spesa o) attivo circolante non potrà eccedere il 20% del totale dell'importo mutuato.</p> <p>Finanziamento garantito per il 50 o 70% da SACE Spa.</p> <p>Il rimborso avviene con il sistema del "piano di ammortamento alla francese" che prevede rate con frequenza trimestrale composte da una quota capitale e da una quota interessi.</p>
--	---



La forma e la sostanza.

Aggiornato al 21/05/2012

Principali rischi	Il rischio principale è dovuto alla variabilità del parametro di indicizzazione e quindi del tasso che, a fronte di aumenti consistenti dei tassi di mercato, potrebbe provocare un aumento consistente dell'importo delle rate del finanziamento.
--------------------------	--

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUÓ COSTARE IL MUTUO	
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	
11,258%	
Calcolato e riferito ad un mutuo di 100.000 euro con le seguenti caratteristiche:	
Durata	5 anni
Periodicità delle rate	Trimestrale
Tasso di interesse nominale annuo	9,819% (riferito alla data di stipula e determinato in base alla quotazione dell'Euribor 3 mesi "365" data valuta del 27/03/2012 aumentato di uno spread di 9,00 punti).
Spese per la stipula del contratto, per la gestione del rapporto e altre spese da sostenere (considerate ai fini del calcolo del TAEG)	2.395,00 euro (costo determinato dalla somma tra le seguenti spese: istruttoria, gestione pratica, incasso rata, corrispettivo "upfront" SACE per garanzia pari al 50% del capitale erogato pari a 800 euro, imposta sostitutiva)
Importo Rata	6.387,50 euro
Oltre al TAEG e alle voci di spesa in esso previste e sopra indicate, vanno considerati altri costi, quali le spese e le imposte per le stipule del contratto.	

	Importo minimo finanziabile	100.000 euro (salvo eccezioni valutabili dalla Banca e da SACE)
	Importo massimo finanziabile	2.500.000 euro (salvo eccezioni valutabili dalla Banca e da SACE)
	Durata	3 o 5 anni
TASSI	Tasso di interesse nominale annuo (di stipula)	Il tasso nominale annuo, viene determinato il giorno stesso della stipula del mutuo in base alla quotazione "data valuta" dell'Euribor, del giorno di stipula, maggiorato dello spread concordato, in ottemperanza a quanto stabilito dalla Legge 108/96 in materia di usura e successive modifiche ed integrazioni. Tale tasso di interesse rimane valido per la sola prima rata di ammortamento.
	Parametro di Indicizzazione	Euribor "365" a 3 mesi, espresso fino alla terza cifra decimale, rilevato a cura del Comitato di Gestione istituito presso la Federazione Bancaria Europea, di norma pubblicato sui principali quotidiani economici, relativo alla quotazione "data valuta" del giorno di stipula per la prima rata e, successivamente, variabile mensilmente/trimestralmente/semestralmente, a seconda della periodicità della rata, sulla base del tasso in essere l'ultimo giorno lavorativo

MP0117



		<p>utile della rata precedente.</p> <p>Spread Massimo 9,00 punti comunque nel rispetto dei limiti fissati dalla Legge 108/96 in materia di usura e successive modifiche ed integrazioni</p> <p>Tasso di preammortamento Tasso di interesse dovuto sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di decorrenza della prima rata solitamente uguale al tasso di interesse nominale annuo.</p> <p>Tasso di Ammortamento Successivamente alla stipula, per l'intera durata del finanziamento il tasso varierà ad ogni frequenza rata in funzione delle variazioni del parametro di indicizzazione concordato</p> <p>Tasso di Mora Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate e applicata con decorrenza dal giorno dell'inadempienza a quello dell'effettivo pagamento. Sugli interessi di mora come sopra calcolati non sarà effettuata la capitalizzazione periodica. Il tasso di mora e' pattuito nella misura massima di 2 (due) punti in più del tasso convenuto, comunque nel rispetto dei limiti, tempo per tempo vigenti, fissati dalla legge 108/96 in materia di usura e successive modifiche ed integrazioni.</p>	
SPESE	Stipula del contratto	Istruttoria	1,00% dell'importo erogato
	Gestione del rapporto	<p>Gestione pratica 59,00 euro annui</p> <p>Incasso rata</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 2,50 euro con addebito automatico in c/c ▪ 3,00 euro con pagamento per cassa <p>Invio comunicazioni periodiche Supporto cartaceo: 0,00 euro Supporto elettronico (MyBox): 0,00 euro</p> <p>Invio comunicazioni di variazione unilaterale Supporto cartaceo: 0,00 euro Supporto elettronico (MyBox): 0,00 euro</p> <p>Sospensione pagamento rata 0,00 euro</p> <p>Variazione condizioni contrattuali 250,00 euro</p> <p>Accollo mutuo 150,00 euro</p> <p>Rinuncia Mutuo 150,00 euro</p>	
	Garanzia SACE	Commissione di istruttoria SACE	pari a 100 euro e retrocessa totalmente a SACE (da percepire in caso di rilascio effettivo della garanzia da parte di SACE e stipula del contratto di mutuo)
		Corrispettivo "upfront" SACE	corrispettivo espresso in termini percentuali sull'importo in linea capitale garantito da SACE al momento di erogazione del mutuo e determinato di volta in volta da SACE in



La forma e la sostanza.

		<p>Aggiornato al 21/05/2012 relazione al rating cliente e alla durata dell'operazione. Tale corrispettivo, che sarà percepito al momento di erogazione e retrocesso totalmente a SACE, può variare da un minimo di 0,95% ad un massimo di 5,50%.</p>
		<p>Corrispettivo "running" SACE corrispettivo espresso in termini percentuali sull'importo in linea capitale garantito da SACE nel trimestre precedente e determinato di volta in volta da SACE in relazione al rating cliente e alla durata dell'operazione. Tale corrispettivo, che sarà percepito trimestralmente in corrispondenza delle rate del mutuo e retrocesso totalmente a SACE, può variare da un minimo di 0,60% ad un massimo di 2,30%.</p>
PIANO DI AMMORTAMENTO	Tipo di Ammortamento	Francese
	Tipologia di rata	Costante
	Periodicità delle rate	Trimestrale (con scadenza l'ultimo giorno dei mesi di Marzo, Giugno, Settembre e Dicembre)
	Arrotondamento Rata	0,50 euro superiori

RILEVAZIONI E SIMULAZIONI

Ultime rilevazioni del parametro di riferimento (Euribor act/365)

Data Valuta	3 mesi
23/06/2011	1,541
25/07/2011	1,630
27/03/2012	0,819

Calcolo esemplificativo importo rata

Esempio: Finanziamento 100.000,00 euro – rata trimestrale Eur3mesi base 365 + 9,00 punti

Tasso applicato	Durata finanziamento	Importo rata	Aumento tasso del 2% dopo 2 anni (*)	Diminuzione tasso del 2% dopo 2 anni (*)
9,819%	3 anni	9.722,50	10.019,50	9.430,00
9,819%	5 anni	6.387,50	6.693,50	6.089,00

(*) Il calcolo della variazione della rata dopo 2 anni si basa sulle seguenti ipotesi:

- _ capitale di riferimento invariato rispetto al valore iniziale;
- _ aumento del 2% del tasso di interesse applicato;
- _ riduzione del 2% del tasso di interesse applicato.

Esempio a titolo informativo; alla luce del livello attuale del parametro applicato non è possibile una diminuzione pari al 2% del parametro di riferimento.

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) rilevato trimestralmente con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 2 della legge 108/96 (legge sull'usura) relativo alla categoria "Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese" può essere consultato in filiale nell'apposito Avviso e sul sito Internet della banca www.credem.it



La forma e la sostanza.

Aggiornato al 21/05/2012

SERVIZI ACCESSORI E ALTRE SPESE

Imposte	Imposta sostitutiva pari allo 0,25% della somma erogata.
----------------	--

ESTINZIONE ANTICIPATA

Estinzione anticipata	E' consentita, totale o parziale, con il pagamento di una commissione calcolata percentualmente sul capitale rimborsato.
Commissioni per estinzione anticipata	2% sul capitale anticipato, con un minimo di 150 euro.

RECESSO E RECLAMI

Risoluzione del contratto

Le parti convengono espressamente che il Contratto di Mutuo si intenderà immediatamente risolto di diritto qualora non risultassero adempite tutte le altre condizioni previste nel presente atto. In particolare costituisce causa espressa di decadenza della Parte Mutuataria dal beneficio del termine il verificarsi di una qualsiasi delle seguenti ipotesi:

- a) ipotesi previste dall'articolo 1186 del codice civile;
- b) convocazione dell'assemblea per deliberare lo scioglimento della società;
- c) operazioni di fusione, scissione, cessione o conferimento di azienda, oppure di ramo d'azienda non previamente autorizzate per iscritto dalla Banca e da SACE;
- d) richiesta di ammissione, da parte propria e/o di terzi, a procedure concorsuali, ivi comprese l'amministrazione controllata e quella straordinaria, o a procedure, anche di natura stragiudiziale, aventi effetti analoghi;
- e) inadempimento di obbligazioni di natura creditizia, finanziaria, nonché di garanzie assunte nei confronti di qualsiasi soggetto;
- f) inadempimento degli obblighi previsti dagli articoli 1 e 2 della Lettera di Manleva e Garanzia;
- g) inesattezza, incompletezza o non veridicità di quanto dichiarato nell'articolo 1 della sopra citata Lettera di Manleva e Garanzia;
- h) decadenza dal beneficio del termine, risoluzione o recesso, per fatto a sé imputabile, dichiarato da un qualsiasi finanziatore, ivi inclusa la Banca, rispetto a qualsiasi finanziamento stipulato dalla società con tale finanziatore.

Costituirà inoltre causa di risoluzione di diritto del presente contratto ex art. 1456 codice civile con conseguente obbligo di rimborso anticipato del mutuo, al verificarsi alternativamente di una delle seguenti circostanze:

- (i) inadempimento al presente Contratto di Mutuo di una delle parti, a cui non sia posto rimedio entro 30 giorni dal ricevimento della notifica scritta dall'altra parte (da inviarsi a mezzo raccomandata A.R.);
- (ii) violazione da parte della Parte Mutuataria dell'obbligo di destinazione della somma mutuata ed inadempimento degli obblighi di informativa previsti a suo carico ai sensi del presente Contratto di Mutuo;
- (iii) inesattezza, incompletezza o non veridicità delle dichiarazioni contenute nel presente Contratto di Mutuo.

Tutti gli obblighi posti a carico della Parte mutuataria nel contratto (in particolare art. 3 – condizioni economiche del mutuo e art. 5 - decadenza dal beneficio del termine in caso di inadempimento e interessi di mora) e nel capitolato (in particolare art. 8 – obblighi della Parte Mutuataria e art. 10 – risoluzione del contratto) hanno carattere essenziale e la loro violazione dà luogo alla risoluzione del contratto di Mutuo, senza necessità di preavviso, di costituzione in mora o di domanda giudiziale.



La forma e la sostanza.

Aggiornato al 21/05/2012

In caso di ritardato pagamento anche di una sola rata di Mutuo, la Banca avrà diritto di procedere alla risoluzione del contratto.

La Banca avrà anche il diritto di risolvere il contratto qualora la Parte Mutuataria o i Garanti subiscano protesti, procedimenti conservativi o esecutivi o ipoteche giudiziali o compiano qualsiasi atto che diminuisca la loro consistenza patrimoniale o non rispettino gli obblighi assunti verso l'Istituto con altri contratti di finanziamento.

Oltre che nei casi di insolvenza la Banca potrà esigere l'immediata prestazione ai sensi dell'art. 1186 del codice civile qualora si fosse verificata una diminuzione di garanzia per fatto della parte Mutuataria.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

I tempi massimi di chiusura del presente contratto sono di 60 giorni calcolati a decorrere dalla data di richiesta e previa costituzione della provvista per l'estinzione del debito residuo.

Reclami

Il cliente può presentare un reclamo all'Ufficio Reclami - Ufficio Compliance Relazioni Clientela della Banca, sito in via Emilia S. Pietro n. 4, 42121 Reggio Emilia (RE) - o all'indirizzo di posta elettronica recweb@credem.it o attraverso il sito internet www.credem.it. La Banca deve rispondere entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del reclamo.

Ai sensi del decreto legislativo 28/2010 Il Cliente che intende esercitare un'azione individuale davanti all'Autorità Giudiziaria è obbligato a esperire il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all'art. 128 *bis* TUB. L'esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

A tale fine, le parti concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto:

- all'Organismo di conciliazione **Conciliatore Bancario Finanziario** (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3) in quanto organismo specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www.conciliatorebancario.it e presso tutte le Filiali della Banca. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia.
- all'**Arbitro Bancario Finanziario** (di seguito anche solo "ABF") - istituito ai sensi dell'art. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L'ABF può essere adito per l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la competenza dell'ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore a euro 100.000,00, con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure rivolgersi direttamente alla Banca.

Resta comunque ferma la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale della Banca d'Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l'intervento dell'Istituto con riguardo a questioni insorte nell'ambito del rapporto contrattuale.

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio Emilia, ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) del d. lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l'autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza od il domicilio elettivo del cliente consumatore.

LEGENDA

Accollo	Contratto tra il debitore e un soggetto terzo che si impegna a pagare il debito al creditore, nel caso di un finanziamento il soggetto accollante si impegna a pagare alla banca il debito residuo.
Imposta sostitutiva	Imposta da corrispondere al momento dell'erogazione calcolata

MP0117



La forma e la sostanza.

Aggiornato al 21/05/2012

	sull'importo mutuato nella misura prevista dalla Legge.
Istruttoria	Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del mutuo.
Parametro di indicizzazione	Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.
Piano di ammortamento	La modalità di rimborso del mutuo in relazione al rimborso sia del capitale che degli interessi è denominato piano d'ammortamento. Il piano d'ammortamento, inteso come piano di restituzione del debito, viene definito sulla base della durata del prestito, del tasso d'interesse e della periodicità delle rate.
Piano di ammortamento "francese"	E' il piano di rimborso del finanziamento le cui rate sono costituite da una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
Rata costante	La somma tra la quota capitale e quota interessi rimane uguale (salvo variazioni di tasso) per tutta la durata del finanziamento. La rata è composta da quota capitale, cioè di una parte dell'importo prestato, e da una quota interessi, relativa a parte degli interessi dovuti alla banca per il mutuo.
Quota capitale	Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.
Quota interessi	Quota della rata costituita dagli interessi maturati.
SACE S.p.A.	Servizi Assicurativi del Commercio Estero
Spread	Maggiorazione applicata al parametro di base e che costituisce il rendimento della banca. Lo spread varia in funzione delle caratteristiche dell'operazione (importo, durata, garanzie, ecc.).
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili.
Tasso nominale annuo	Il tasso nominale annuo viene determinato sulla base del parametro di indicizzazione aumentato dello spread concordati contrattualmente.
Tasso di preammortamento	Tasso di interesse dovuto sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di decorrenza della prima rata.
Tasso di ammortamento	Successivamente alla stipula, per l'intera durata del finanziamento (eventuale preammortamento più ammortamento) il tasso varierà ad ogni frequenza rata in funzione delle variazioni del parametro di indicizzazione concordato.
Tasso di mora	Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna: (a) individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM relativo alla categoria " Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese ", aumentarlo di un quarto ed aggiungere un margine di ulteriori 4 punti percentuali; la differenza tra il limite così individuato e il tasso medio non può comunque essere superiore a 8 punti percentuali; (b) accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore al limite rilevato secondo le modalità di cui alla lettera (a).



La forma e la sostanza.

Aggiornato al 21/05/2012